

DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 15-04-2016

**APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
DELL'ANNO 2016**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dal D.L. n.16/2012 convertito con L. n.44/2012; dal D.L. n.174/2012 convertito con L. n.213/2012; dal D.L. n.35/2013 convertito con L. n.64/2013 ed ulteriori modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**RICHIAMATO** il comma 6, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 22/12/2011, n.214, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76 %, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

**RICHIAMATI** i limiti delle aliquote IMU e Tasi stabiliti dalla Legge 23.12.2014 n° 190 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha trasferito ai Comuni la quota di imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, riservando allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e dalla circolare del Mef n. 3df del 18/05/2012 la quale al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di differenziare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** D.M. del 01/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018 al 30/04/2016;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**VISTA** la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

**VISTO** l'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 il quale stabilisce che: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. "*

**RITENUTO** pertanto di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2015, come di seguito indicate:

- per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,895%**;
- per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): **0,895%**;
- per tutte le unità immobiliari locatate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": **0,895%**
- per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,600%**;
- per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: **1,060%**;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**VISTA** la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 del 23.03.2016;

**SENTITA** la relazione dell'assessore al Bilancio;

**VISTO** il parere della Commissione Affari Generali in data 5 e 6 aprile 2016;

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del TUEL, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica, allegato agli atti d'ufficio e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario dei consiglieri Magistrali Paolo (Capogruppo Magistrali Sindaco) e Crugnola Gianluca (Capogruppo Noi per Rescaldina), riportate nel verbale della seduta, agli atti.

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti: 16

Consiglieri assenti: 1 – Turconi Maurizio

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 5 - Casati Bernardo, Crugnola Gianluca, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba, Oggioni Massimo.

Astenuti: 0

## **DELIBERA**

1) Di confermare le aliquote dell'imposta Municipale Propria ( IMU ) per l'anno 2016, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2015, di seguito indicate:

per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,895%**;

per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): **0,895%**;

per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": **0,895%**

per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,600%**;

per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: **1,060%**;

2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli: 11, non partecipa al voto il cons. prugnola Gianluca

Voti contrari: 4 - Casati Bernardo, Magistrali Paolo , Turconi Rosalba , Oggioni Massimo

Consiglieri astenuti 0

COPIA